

Al Direttore generale delle Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica,  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it),

e p.c.

al Ministro della Cultura,

[udcm@pec.cultura.gov.it](mailto:udcm@pec.cultura.gov.it),

al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica,

[MITE@pec.mite.gov.it](mailto:MITE@pec.mite.gov.it),

al Presidente della Regione Toscana,

[regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it),

al Direttore generale per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura,  
[dg-abap@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap@pec.cultura.gov.it),

al Soprintendente per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo, [sabap-si@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-si@pec.cultura.gov.it),

al Sindaco di Orbetello, [protocollo@pec.comuneorbetello.it](mailto:protocollo@pec.comuneorbetello.it),

**OGGETTO:(ID:9888) IMPIANTO PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA "ORBETELLO" DI POTENZA IN IMMISSIONE MASSIMA PARI A 61,2 MW E RELATIVE OPERE CONNESSE DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI ORBETELLO (GR). NOTA DI RISPOSTA ALLE CONTRODEDUZIONI DELLA PROPONENTE DEL 27.01.2024**

Il/La sottoscritto/a MECAROZZI FABRIZIO , in nome e per conto di ANGELETTI SILVIA

Premesso che trovo inconcepibile che si lascino solo così pochi giorni per poter controdedurre le risposte date dal proponente.

Con la presente per presentare le seguenti controdeduzioni:

Metodologia ed esigenze di tutela ambientale

Si rileva anzitutto la parzialità e l'approccio leggero mostrato dalla proponente nella sintesi di tutte le criticità progettuali sollevate dalle Associazioni ambientaliste afferenti agli aspetti paesaggistici, sintetizzate, in modo quanto meno sommario, con una frase a pag.27 delle controdeduzioni : " Si osserva un "gravoso costo paesaggistico-ambientale" connesso allo sviluppo della fonte eolica."

In disparte ogni considerazione sulla sintesi anzidetta, unilaterale e che premette aspetti invece rilevantissimi sulla incompatibilità dell'impianto in oggetto rispetto al contesto paesaggistico, ambientale e territoriale di riferimento, quello che si vuole evidenziare è il fulcro della valutazione operata dalla società, secondo la quale: "l'impatto paesaggistico del progetto è stato determinato dal prodotto tra il valore paesaggistico del territorio in esame e la visibilità e la percepibilità degli aerogeneratori nello stesso ambito." Come se fosse possibile attribuire un coefficiente univoco di valore al territorio, considerando che più tale coefficiente sia basso, tanto minore sarebbe l'impatto delle torri eoliche. Tale impostazione deve essere sconfessata in radice, anzitutto perché la proponente, soggetto privato, non risulta in modo alcuno competente alla determinazione, addirittura, del "valore paesaggistico di un territorio" rispetto al quale, se mai, è doveroso osservare quanto espresso dal MIC organo deputato alla tutela dei Beni culturali e del paesaggio; occorre poi considerare che se bastasse una semplice moltiplicazione a codificare l'impatto territoriale degli aerogeneratori probabilmente scomparirebbe la necessità di valutazione di impatto ambientale degli interventi. Si ricorda alla proponente, infatti, che non è un caso che il sindacato sulla VIA, caratterizzata per sua natura da ovvi profili di discrezionalità e ben lontana da equazioni matematiche sugli impatti paesaggistici, sia sottratto al controllo giurisdizionale se non in ipotesi di vizi manifesti.

"L'esito della VIA è frutto di un giudizio di ponderazione tra il complessivo sacrificio imposto all'ambiente e l'utilità socio - economica perseguita. In tale analisi, l'Amministrazione esercita una vera e propria funzione di indirizzo politico - amministrativo riguardante il corretto uso del territorio in senso ampio attraverso la cura e il bilanciamento della molteplicità dei contrapposti interessi pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico - sociale) e privati. Tale esercizio, ancorché basato su oggettivi criteri di misurazione, è attraversato da profili particolarmente intensi di discrezionalità, con la conseguenza che le conclusioni dell'Amministrazione possono essere sindacate solo in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti ovvero nel caso di mancata o inadeguata istruttoria ." T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 06/06/2023, n.9558.

La massima qui riportata - oltre a statuire il principio secondo il quale la VIA afferisce ad una valutazione sferica di tutti gli interessi, pubblici e privati, incisi da un determinato intervento- assume particolare pregnanza poiché evidenzia la necessità che nell'ambito del corretto bilanciamento tra gli interessi anzidetti si consideri anche lo sviluppo economico e sociale del territorio, nonché il suo "corretto uso". Si intende indicare, con tale espressione, che il cambiamento di modalità di fruizione dello stesso territorio ( che nell'ipotesi in oggetto da area agricola passerebbe a superficie destinata ad impianti FER) sebbene astrattamente ammissibile, non renda, per ciò solo, territorialmente compatibile l'intervento, proprio perché quella nuova modalità di fruizione diventa comunque fattore, insieme agli altri, condizionante la valutazione di impatto ambientale. Ed è indubbio che nel caso di specie l'impatto degli aerogeneratori, in un territorio particolarmente sensibile dal punto di vista paesaggistico, naturalistico e ambientalistico, determini riflessi negativi sulle componenti dello sviluppo economico e sociale. Il numero delle osservazioni presentate presso Codesto Spett.Le Ministero da aziende e da soggetti privati mostra la bontà dell'assunto e rileva anche quanto sia determinante la

componente turistica sul complessivo bilancio territoriale, irrimediabilmente leso ove l'installazione degli aereogeneratori fosse assentita.

Prima di confutare nel merito gli ulteriori passaggi delle controdeduzioni della proponente, si tiene a sottolineare come la posizione espressa dalle Associazioni non configuri una opposizione aprioristica alla installazione di pale eoliche, quanto piuttosto la partecipazione consapevole al processo di transizione energetica che ai fini della propria attuazione non poggia di certo sull'equazione: autorizzare gli impianti significa velocizzare l'approdo ad un territorio sostenibile ed ecologico.

Non è un caso, infatti, che a tutela del paesaggio e contro la costruzione di nuovi impianti, e di questo in particolare, si siano schierati cittadini, comunità locali, e le stesse associazioni, dando vita da un conflitto che è stato definito, in via generale, "verde su verde" proprio perché in esso confluiscono, scontrandosi, i due aspetti della sostenibilità cui prima si faceva cenno: da un lato la decarbonizzazione e la transizione, e dall'altro il mantenimento del Paesaggio tradizionale con i suoi elementi tipici, le sue cromie sedimentate, le visuali, gli elementi storici ed architettonici che ne costituiscono gli attrattori .

L'opposizione alle installazioni non può essere inquadrata, in modo semplicistico, come effetto della sindrome nimby ("not in my backyard" non nel mio cortile). Si tratta infatti di qualcosa di più e di diverso rispetto alla sola reazione conservativa al progresso, che rileva piuttosto la fragilità della transizione ecologica nel nostro Paese e la consapevolezza che questa fase di passaggio non si può costruire senza la società civile. A differenza di altre transizioni energetiche precedenti (il carbone e la rivoluzione industriale, l'elettricità, l'ascesa del petrolio e del gas) – sviluppatasi per lo più nell'ambito di processi top-down – quella attuale, invece, viene guidata da un flusso bottom-up perché le energie rinnovabili sono decentrate e diffuse: ogni cittadino, ogni comunità sono chiamati a contribuire, sia come consumatori sia come produttori, dimostrando che l'installazione di nuovi impianti non sia sempre e comunque la soluzione. Quello che rileva, infatti, è l'utilizzo consapevole di energia e la tutela dell'ambiente, inscindibilmente connessa a quella paesaggistica. Creare una dicotomia tra le due, ovvero sacrificare l'una a discapito dell'altra significherebbe tradire le stesse norme costituzionali, la cui lettura, anche alla luce delle recenti riforme dell'art.9 offre la chiave di comprensione del fenomeno.

L'articolo 9 sopracitato, infatti, apre (anche letteralmente) alla tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali; mentre l'art. 41 flette l'iniziativa economica privata al rispetto della salute e dell'ambiente al pari della sicurezza, della libertà e della dignità umana, statuendo inoltre che: "la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali."

La riforma pone all'interprete diversi dubbi sulla collocazione dei beni Ambiente e Paesaggio rispetto all'iniziativa economica privata e, nello specifico, rispetto alla collocazione di impianti FER sul territorio. Le installazioni costituiscono senza dubbio

espressione della iniziativa economica privata colorata, tuttavia, da fini pubblicistici: la transizione energetica e lo sviluppo sostenibile. Gli impianti divengono così, paradossalmente, coniugazione perfetta tra iniziativa economica e tutela ambientale, lasciando scoperto l'altro attore principale del conflitto e cioè il paesaggio che, da una lettura del solo art.41, sembrerebbe pretermesso rispetto ad una tutela ambientale che negli impianti FER non trova scontro ma specchio. In realtà, la forza precettiva dell'art.9, inserito nei principi fondamentali della nostra Costituzione, impone che anche il Paesaggio permanga come Bene essenziale, imprescindibile e primario, la cui tutela deve necessariamente essere inserita nell'opera di bilanciamento condotta all'interno dei procedimenti autorizzatori.

Sul punto si rileva chiarificatrice anche una sentenza del Consiglio di Stato ( Sez VI 23 settembre 2022 n. 8167) che parla di integrazione tra le due differenti tipologie di tutele (sviluppo degli impianti FER e tutela del territorio) che si dipanano tra Beni contrapposti e che vanno armonizzate in termini di proporzionalità ed equilibrio.

In particolare, la sesta Sezione opera una premessa logico-giuridica allo scrutinio di proporzionalità e all'applicazione del principio di integrazione, che chiarisce, alla luce dell'interpretazione costituzionale, tanto la valenza assiologica degli interessi in campo, quanto il rapporto tra i medesimi. Il Consiglio di Stato prende atto che sia la tutela del patrimonio culturale sia quella dell'ambiente, in potenziale conflitto nella fattispecie attenzionata, costituiscono valori primari dell'ordinamento. Tale qualificazione risulta coerente con la giurisprudenza costituzionale che da tempo ha affermato il carattere primario del valore estetico-culturale protetto dall'art. 9 Cost, nonché la valenza primaria e assoluta del bene ambiente, ricavato dalla lettura sistematica degli articoli 9 e 32 ben prima della sua positivizzazione ad opera della riforma costituzionale del 2022.

I giudici amministrativi, richiamando la storica Sentenza della Corte Costituzionale sul caso Ilva (la n. 85 del 2013) enucleano un passaggio, divenuto storico, ove si afferma che tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca, abbisognando di una tutela sistemica, pena «l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe "tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette».

L'unica modalità di trattazione delle situazioni giuridiche costituzionalmente protette è dunque quella della loro reciproca armonizzazione in termini di equilibrio attraverso lo scrutinio di proporzionalità. Il Consiglio di Stato si spinge poi oltre individuando e differenziando i tre step di cui si compone il test di proporzionalità (idoneità, necessità, proporzionalità in senso stretto). Lo scrutinio, infatti, segue il modello trifasico, proprio dell'elaborazione giurisprudenziale tedesca, così discostandosi la sentenza tanto dal filone di giurisprudenza amministrativa nazionale che limita lo scrutinio di proporzionalità a un sindacato di idoneità e necessità, quanto dal filone che tende a sovrapporre lo scrutinio di proporzionalità con quello di ragionevolezza.

La proponente, nel caso di specie, non ha superato di certo il vaglio di proporzionalità anzidetto, mostrando piuttosto l'inconciliabilità tra una iniziativa imprenditoriale così

macroscopica ( nove aereogeneratori della potenza unitaria di 6,6 MW ciascuna con un'altezza fuori terra di 200 mt. e un raggio delle pale di 85 mt.) e la tutela paesaggistica e naturalistica delle aree coinvolte.

Sull'analisi paesaggistica e lo studio della visibilità

Circa il criterio utilizzato dalla proponente nello studio paesaggistico sfugge come si possano inserire arbitrariamente parametri di valutazione al fine di autolegittimare il proprio progetto. E' scritto al proposito nelle controdeduzioni: "per un verso, è del tutto evidente (e anche ovvio) che lo sviluppo in altezza degli aerogeneratori è tale da renderli visibili da porzioni di territorio più ampie rispetto a strutture di altezza pari a pochi metri, per altro verso non si può sottacere sul fatto che la loro percepibilità, rispetto ai punti di interesse individuati nel contesto paesaggistico di riferimento, diminuisca al ridursi della porzione di aerogeneratori visibile punto per punto ed all'aumentare della distanza intercorrente tra i punti di interesse e gli aerogeneratori. Tale aspetto, di assoluta rilevanza ai fini della valutazione dell'impatto paesaggistico e completamente ignorato nelle osservazioni, benché lo stesso Ministero della Cultura indichi di tenerne conto nelle proprie linee guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici (Di Bene A., Scazzosi L, 2006 ), è stato dettagliatamente trattato nella relazione paesaggistica e nello studio di impatto ambientale; per la redazione di questi documenti, ai quali si rimanda integralmente per i dettagli, è stata adottata una metodologia sviluppata dall'Università di Cagliari proprio con lo scopo di pervenire ad una valutazione quantitativa e il più possibile oggettiva e realistica."

Sul punto si concorda con l'ovvietà ribadita dalla proponente per cui più ci si allontana dagli aereogeneratori, meno gli stessi saranno visibili; ma quello su cui si dissente è che tale criterio, che la stessa società pare riconoscere come cruciale nella valutazione dell'impatto paesaggistico, in realtà non giustifica affatto la visibilità dell'intervento, anzi, al contrario, dimostra, data la sensibilità dell'area ed il numero dei Beni e siti tutelati, che quella visibilità è insostenibile. Portare dati numerici ai fini della classificazione degli impatti non rende di certo oggettiva la valutazione, acclarando piuttosto quanto lo studio condotto si fondi su un metodo sbagliato. Il fatto che si richiami l'università di Cagliari, sul cui valore accademico non si discute, non risolve comunque le criticità riscontrate. Ciò in quanto l'impostazione che la proponente deve seguire ai fini della valutazione di impatto paesaggistico non è opinabile, nè rintracciabile in metodologie dell'una o dell'altra università, ma si riscontra unicamente nelle Linee guida nazionali di cui al DM 10.9.2010, qui non rispettate, le quali disciplinano anche i criteri di inserimento paesaggistico afferenti agli impianti eolici, enucleando testualmente gli studi ed il livello di dettaglio necessari all'analisi della visibilità.

Del resto, al fine di dimostrare che l'analisi della visibilità abbraccia l'intera interferenza visiva senza degradare l'impatto ove ci si allontani dalla stretta vicinanza rispetto alle torri, si riporta uno dei criteri di inserimento paesaggistico presenti nelle linee guida più volte citate: "L'analisi dell'interferenza visiva passa inoltre per i seguenti punti: a) definizione del bacino visivo dell'impianto eolico, cioè della porzione di territorio interessato costituito dall'insieme dei punti di vista da cui l'impianto è chiaramente visibile. Gli

elaborati devono curare in particolare le analisi relative al suddetto ambito evidenziando le modifiche apportate e mostrando la coerenza delle soluzioni rispetto ad esso. Tale analisi dovrà essere riportata su un supporto cartografico alla scala opportuna, con indicati i punti utilizzati per la predisposizione della documentazione fotografica individuando la zona di influenza visiva e le relazioni di interscambio dell'intervento proposto; mostrando così di considerare l'intera zona di influenza visiva, tutta e non una sua parte.

Peraltro, ciò che la proponente appare trascurare come il valore delle radici storiche, la vocazione di una terra che fonda nell'integrità paesaggistica e naturalistica le sue ragioni di pregio, risulta richiamato anche dalle linee guida sopracitate che richiedono: "analisi dell'evoluzione storia del territorio andranno, perciò, messi in evidenza: «... la tessitura storica, sia vasta che minuta esistente: in particolare, il disegno paesaggistico (urbano e/o extraurbano), l'integrità di relazioni, storiche, visive, simboliche dei sistemi di paesaggio storico esistenti (rurale, urbano, religioso, produttivo, ecc.), le strutture funzionali essenziali alla vita antropica, naturale e alla produzione (principali reti di infrastrutturazione); le emergenze significative, sia storiche, che simboliche" .

Si tratta di aspetti completamente dimenticati dalla proponente e che hanno determinato l'inidoneità della valutazione paesaggistica condotta poiché, si ribadisce, mostra un contenuto parziale ed insufficiente rispetto a quanto richiesto in sede di VIA.

Sulla fascia di rispetto di cui all'art. 20 co.8 D.Lgs 199/2021 e sull'inidoneità dell'area di intervento

La proponente liquida il tema sostenendo che "Le fasce di rispetto ex art.20, comma 8, lettera c- quater definiscono l'idoneità a priori di un'area, senza escludere la possibilità di realizzare impianti anche nelle restanti porzioni di territorio, previa valutazione di merito, rigorosamente effettuata secondo la metodologia descritta in precedenza.", intendendo con ciò dimostrare che siccome lo scopo della norma è prevedere una idoneità aprioristica ma mai, di converso, un'esclusione dalla possibilità di installazione, allora la fascia di rispetto non può che essere interpretata nel senso di escludere quella idoneità aprioristica, senza però stabilire alcun divieto espresso. Posto che l'interpretazione appare di per sé eccessivamente squilibrata in favore delle installazioni, occorre tuttavia evidenziare che seppur la ratio della norma fosse quella di accelerazione procedimentale, ciò potrebbe comunque convivere con il divieto di installazioni nelle fasce di rispetto dai beni tutelati. Come dire che fuori dei beni tutelati si potrebbe beneficiare, ove riconosciuta, dell'idoneità ex lege e che, al contrario, nelle aree tutelate esiste un limite rappresentato dalle esigenze di protezione dei Beni sensibili. Quel limite vive non solo nello stretto perimetro del Bene ma anche nella fascia di rispetto prevista dal legislatore. Del resto questo è il significato, derivato dal diritto urbanistico, di fascia di rispetto nel governo del territorio.

Il principio è contenuto tra l'altro nelle stesse Linee guida che non vietano le fasce di rispetto ma che raccomandano che le stesse non siano prive di giustificazione (...di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela - DM del 2010-). Il

chè da un lato significa che le fasce di rispetto sono destinate a tale finalità e che dall'altro sono definite dallo stesso legislatore i cui interventi nel tempo mostrano proprio tale filosofia. Lo studio del territorio preventivo, analitico ed accurato sui vincoli, imposto dal sistema - e prezioso per la valutazione di comparazione di cui si diceva sopra - serve a questo, così che i proponenti possano evitare tali aree al fine di avere cognizione preventiva della stessa possibilità di collocazione.

Del resto, la chiave interpretativa dell'art.20 co.8 del D.Lgs 199/2021 sopracitato non può che essere la seguente: le lettere di quel comma costituiscono i criteri per l'individuazione delle superfici delle aree idonee, ma una lettura limitata soltanto a queste vanificherebbe la ratio complessiva della disciplina, giacché la futura normativa statale dovrà invece individuare sia le aree idonee che quelle inidonee. Sarebbe come attribuire uno scopo diverso al regime intertemporale e a quello definitivo, spezzando irragionevolmente una disciplina invece unitaria. Ciò è rafforzato dalla stessa previsione contenuta nella lettera c-quater che se fosse circoscritta alle sole aree idonee non avrebbe mai previsto una fascia di rispetto. Quella fascia serve ad estendere la tutela dei Beni di cui al D.Lgs 42/2004, tanto è vero che la prima parte della disposizione opera un espresso riferimento ad una valutazione di idoneità delle aree "che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ne' ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo." Ma come non vi sono dubbi sul fatto che le aree tutelate ai sensi del Codice dei Beni culturali sono inidonee, lo stesso deve dirsi per quelle ricomprese nella fascia di rispetto, altrimenti il legislatore non avrebbe utilizzato una simile espressione.

La disposizione va quindi letta collegando sintatticamente e giuridicamente i due capoversi della lettera c-quater. Se nel primo, ovviamente, si escludono le aree tutelate dal Codice, nel secondo, ove si prevede la fascia di rispetto, non può che operare un'estensione della tutela di quelle aree. Fuori dalla fascia opera una valutazione di idoneità, mentre dentro invece si applica la tutela con esclusione delle installazioni.

Si segnala infine un riscontro, quanto meno indiretto, di tale ragionamento, in un sentenza del Consiglio di Stato ove si afferma:

"Con particolare riferimento al predetto Canale Fiume Grande, risulta che il progetto si colloca fuori dalla relativa fascia di rispetto ex lege di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 142 d.lgs. 42/2004 - come ammesso anche dalla parte appellante (cfr. p. 22 dell'appello) - mentre alla presente fattispecie non trova applicazione la disciplina sopravvenuta di cui all'art. 20, comma, 8 lett. c- quater del d.lgs. 199/2021 che introduce una più ampia fascia di rispetto dal perimetro del bene paesaggistico tutelato." Consiglio di Stato sez. IV, 08/09/2023, n.8235.

In ogni caso, anche volendo accogliere una lettura della fascia di rispetto come zona in cui non possa operare una inidoneità in via assoluta, occorre comunque procedere ad una valutazione approfondita della collocazione dell'impianto rispetto alle esigenze di tutela

di un bene prossimo alla installazione, la cui vicinanza non può non essere ponderata nell'ambito della VIA.

La proponente, inoltre, a prescindere da tutte le considerazioni sopra svolte sulla fascia di rispetto, ha comunque mancato di spiegare se la propria area ricada o meno all'interno del perimetro delle aree inidonee così come individuate dalla Regione Toscana .

L'art. 7 della L.R 11/2011 prevede infatti che :

"1. La Provincia, sentiti i comuni interessati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta alla Giunta regionale, in conformità ai criteri di cui all'allegato A, una proposta di perimetrazione di zone all'interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata, nonché di aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale, tenuto conto del piano paesaggistico, adottato con deliberazione del Consiglio regionale 16 giugno 2009, n. 32 (Implementazione del piano di indirizzo territoriale "PIT" per la disciplina paesaggistica. Articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137" e articolo 33 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio". Adozione) e dei piani territoriali di coordinamento (PTC). A seguito della proposta presentata dalla provincia, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera l'individuazione delle zone e delle aree non idonee di cui al presente comma.

2. Qualora la provincia non presenti nei termini previsti la proposta di perimetrazione di cui al comma 1, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera l'individuazione delle zone e delle aree non idonee.

3. Le aree a denominazione di origine protetta (DOP) e le aree a indicazione geografica protetta (IGP) sono individuate come aree non idonee di cui all'allegato A. La provincia sentiti i comuni interessati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, può presentare alla Giunta regionale una proposta di diversa perimetrazione all'interno delle suddette aree, in conformità ai criteri di cui

all'allegato A. A seguito della proposta presentata dalla provincia, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, può modificare l'individuazione delle aree non idonee di cui all'allegato A.

4. A seguito degli adempimenti di cui al presente articolo, la Regione rende disponibile sul proprio sito web la consultazione delle aree di cui all'allegato A."

Ed invero con DGR n.68/2011 la stessa Regione Toscana ha deliberato di "approvare, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 3, della l.r. 11/2011, l'individuazione delle aree non idonee inerenti zone all'interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata e di aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale e la diversa perimetrazione all'interno delle aree a denominazione di origine protetta (DOP) e delle aree a indicazione

geografica tipica (IGP) relative alle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena, quale risulta dai relativi elaborati allegati al presente provvedimento..”

La Società, quindi, dovrebbe spiegare se l’area di intervento, inclusi anche i cavidotti e la sottostazione utente ricada all’interno del perimetro delle aree inidonee e, in particolare, all’interno di con visivi e panoramici, ovvero nell’ambito di aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale.

Sull’alternativa zero

La proponente ritiene di avere analizzato anche l’alternativa zero e riporta a sostegno della propria tesi l’argomentazione per cui, in ogni caso, un nuovo impianto FER sia migliore rispetto all’alternativa della non installazione. Ciò sul supposto, piuttosto banale, per cui la produzione di energia alternativa vada sempre preferita all’alternativa di lasciare integro il territorio. Anche la sentenza del Consiglio di Stato citata su questo punto si rivela inconferente.

La Giurisprudenza, infatti, ha chiarito che la ratio dello studio sull’alternativa progettuale, inclusa l’ipotesi zero, risponde all’esigenza di garantire che l’intervento proposto risulti effettivamente quello maggiormente compatibile con il contesto ambientale, paesaggistico e territoriale di riferimento, alla luce di una valutazione anche comparativa rispetto ad ulteriori soluzioni possibili.

Sostiene infatti il Consiglio di Stato:

Non è condivisibile l'affermazione secondo cui il progetto del parco eolico in esame (composto da 13 aerogeneratori di altezza pari a 150 metri, ciascuno di potenza pari a 3,4 mW) sarebbe "il miglior compromesso tra le due alternative" presentate dalla proponente nello studio di impatto ambientale ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. d), del d.lgs. n. 152 del 2006 e del punto 2 dell'allegato VII alla parte II del medesimo decreto legislativo, considerato che:

- a) le alternative devono essere "ragionevoli", "prese in esame dal proponente" e "adeguate al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche" come indicato dal menzionato allegato VII;
- b) l'alternativa n. 1 (ove si prevedono ben 44 aerogeneratori, seppur di altezza inferiore, pari a 55 metri) è macroscopicamente lontana (per numero di aerogeneratori) dal progetto presentato e non è effettivamente comparabile con questo, come correttamente rilevato nel gravato parere tecnico istruttorio;
- c) l'alternativa n. 2 (che prevede 18 aerogeneratori, alti 184 metri, ciascuno di potenza pari a 4,5 mW) è molto più impattante (per numero di aerogeneratori e per altezza di ciascuno di essi) rispetto al progetto presentato;

d) il maggior impatto derivante dall'alternativa n. 2 non comporta di per sé che il progetto presentato sia la miglior alternativa (né il miglior compromesso) possibile, non avendo la ricorrente proposto alcuna soluzione progettuale vicina al progetto in esame e meno impattante rispetto allo stesso, ma avendo indicato, come alternative asseritamente possibili, un'ipotesi non confrontabile né comparabile (alternativa n. 1), oppure un progetto di gran lunga più impegnativo sotto il profilo ambientale (alternativa n. 2), senza ragionare in alcun modo su soluzioni progettuali più compatibili - sotto il profilo ambientale - rispetto al progetto de quo, in tal modo sviando la ratio sottesa al citato articolo 22, comma 3, come rilevato dall'amministrazione." Consiglio di Stato sez. IV, 27/12/2021, n.8633

Nel caso di specie manca uno studio approfondito ed idoneo a soddisfare i requisiti di legge sulle alternative progettuali e, in particolare, sull'alternativa zero.

Sulla svalutazione degli immobili

A fronte della sentenza citata sul punto dalla proponente, si evidenzia che altrettante pronunce del Consiglio di Stato riconoscono il diritto al panorama, dimostrando che le torri eoliche, al pari di qualunque altra costruzione, ledono un interesse meritevole di tutela, svalutando di conseguenza anche il mercato immobiliare.

"Poiché, dunque, il panorama costituisce un valore aggiunto ad un immobile, che ne incrementa la quotazione di mercato e che corrisponde ad un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, la sua lesione, derivante dalla sopraelevazione o costruzione illegittima di un fabbricato vicino, determina un danno ingiusto da risarcire: infatti "il pregiudizio consistente nella diminuzione o esclusione del panorama goduto (...) e tutelato dalle norme urbanistiche, (...), costituisce un danno ingiusto, come tale risarcibile la cui prova va offerta in base al rapporto tra il pregio che al panorama goduto riconosce il mercato ed il deprezzamento commerciale dell'immobile susseguente al venir meno o al ridursi di tale requisito" Consiglio di Stato 27 gennaio 2015 n. 362.

Alla luce di tutte le argomentazioni sopra svolte, e considerato anche che permangono le criticità riscontrate circa gli aspetti afferenti alla biodiversità ed alle misure di mitigazione, si chiede che le controdeduzioni non vengano accolte dall'autorità procedente restando inconfutati tutti gli aspetti sollevati e ostativi rispetto alla prosecuzione dell'iter procedimentale, con definitiva archiviazione dell'istanza presentata dalla proponente.

Riservata e salva ogni ulteriore prerogativa di legge, ivi inclusa l'impugnazione di eventuali atti autorizzatori.

Orbetello 06 Marzo 2024

il dichiarante

Angeletti Silyja,  
